

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E L'ASSOCIAZIONE CAM – CENTRO DI ASCOLTO UOMINI MALTRATTANTI ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE DONNE, ACCOGLIENZA, SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO, ABUSO DI MINORI ED ATTENZIONE AGLI UOMINI AUTORI DI VIOLENZA ANCHE CON AZIONI DI FORMAZIONE” Dal 01-01 -2021 al 31-12-2023**

**Tra**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli non in proprio, ma nella sua qualità di direttore della S.O.S. Dipartimentale servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze - Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

**e**

l'Associazione CAM ( Centro di Ascolto uomini Maltrattanti Onlus) con sede legale in via Enrico il Navigatore, 17 di seguito denominata “Associazione” codice fiscale 94176330481 e P.IVA 06260320483, indirizzo PEC [centrouominimaltrattanti@pec.it](mailto:centrouominimaltrattanti@pec.it) nella persona della d.ssa Alessandra Pauncz, nata a Firenze il 29-03-1968 non in proprio ma in qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la suddetta sede legale; **il medesimo dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che non si trova in nessuna condizione di incompatibilità e conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 4 della legge n. 412/91, e della legge n. 662/96, e successive modificazioni;**

**Richiamate**

- la legge n. 117/17 (“*Codice del Terzo Settore*”), che riconosce le attività svolta senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolta dagli Enti del Terzo settore tra cui l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 comma 1 lett. t);
- la legge regionale n. 40/05 che all'art. 17 (“*Rapporti con il Volontariato, le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale*”) prevede, al secondo comma, che le associazioni di promozione sociale e la cooperazione sociale le cui attività concorrono con le finalità del SSR, siano regolati da apposite convenzioni e ss.mm.ii.
- la legge regionale n. 41 del 24-02 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e ss.mm.ii. ,
- il Piano Sociale Sanitario Integrato Regionale 2018-2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale del 9-10-2019 n. 73 in particolare il Focus 2 “Dedicato alla Salute mentale”;
- il D.P.C.M. 12-01-2017 Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- la Delibera GRT 504 - 2017 di recepimento del DPCM 12-01-17;

### **Premesso che**

- l'ex Azienda USL 10 di Firenze, tramite il Dipartimento di Salute Mentale ha promosso e realizzato negli ultimi anni progetti in linea con quanto raccomandato dalla legislazione nazionale e regionale, dalle Linee Guida Internazionali e Nazionali in materia di contrasto alla violenza nelle sue molteplici forme in ambito domestico e familiare che hanno come obiettivo prioritario, la prevenzione e il trattamento degli autori di violenza;
- l'Azienda USL Toscana Centro - in continuità con l'esperienza maturata negli anni precedenti e nel rispetto della normativa sopra richiamata prosegue il progetto "Contrasto alla violenza alle donne, attività psico-educative in carcere e presa in carico degli uomini autori di violenza e azioni di formazione";

### **Viste**

- la L.119 del 15-10-2013 ed in particolare il Piano di cui all'art. 5, finalizzato agli interventi nei confronti degli autori di violenza domestica e di genere e l'art. 5 lettera g) che prevede la promozione, lo sviluppo e l'attivazione in tutto il territorio nazionale, di azioni affettive al fine di favorirne il recupero e limitare i casi di recidiva;
- la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne del 1993;
- la Risoluzione del Parlamento Europeo del 4-4-2011 sulla priorità e definizione di un nuovo quadro in materia di lotta alla violenza alle donne, punto 24;
- la Convenzione di Istanbul del 2011 che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante 'sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica'. In particolare l'elemento principale di novità è il riconoscimento della violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione;
- la L. 69-19 - c.d. Codice rosso, in particolare l'art. 6 che statuisce in merito alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati ivi previsti.

### **Considerato**

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità considera l'intervento sulla violenza contro le donne una sua priorità;
- che il Ministero della Salute ha stabilito tra le sue priorità nelle scelte di sanità pubblica l'intervento sulla violenza domestica in particolare attraverso un'azione strategica di formazione di tutti gli operatori interessati e di apertura di sportelli dedicati;
- che l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica (ONDV) affida alle Aziende Sanitarie Locali il ruolo di capofila per fronteggiare il fenomeno;

### **Considerata**

pertanto, sulla base di quanto sopra dettagliato, l'utilità per l'Azienda di proseguire il rapporto convenzionale con l'Associazione CAM - Centro Di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus - per attuare gli interventi riabilitativi sopra detti nonché di disciplinare i rapporti tra il DSM e l'Associazione per la attuazione del progetto "Contrasto alla violenza alle donne, attività psico-educative in carcere e presa in carico degli uomini autori di violenza e azioni di formazione";

### **Rilevata**

la volontà di entrambe le parti di addivenire alla sottoscrizione della convenzione alle condizioni

definite e riportate nel presente testo;

### **Richiamati altresì**

- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dei dati particolari ed alla libera circolazione di detti dati;
- il decreto legislativo n. 196/03 (*“Codice in materia di protezione dei dati personali”*), così come modificato con decreto legislativo n. 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 179 del 30.01.19 (*“Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”*).

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
2. La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra l’Azienda e l’Associazione per il rinnovo del rapporto contrattuale dal 01-01-2021 al 31-12-2023 per la realizzazione delle attività previste nel progetto “Contrasto alla violenza alle donne, attività psico-educative in carcere e presa in carico degli uomini autori di violenza e azioni di formazione”;
3. L’Associazione s’impegna a realizzare tutte le attività e gli obiettivi oggetto della presente convenzione, così come specificato nel prosieguo del presente atto;
4. Tutte le attività previste in detta convenzione si configurano quali interventi aggiuntivi in servizi di pubblico interesse, forniti in spirito di collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana Centro e con altri eventuali soggetti la cui collaborazione si renderà necessaria per realizzare gli obiettivi.

### **Art. 2 - Destinatari**

1. I destinatari del rapporto convenzionale sono gli utenti in carico all’ Azienda USL Toscana Centro o residenti in Toscana.

### **Art. 3 - Attività**

1. L’Associazione si impegna ad assicurare l’attività e gli interventi di seguito indicati:

#### **Intervento A) che si articola in:**

- attività clinica, psico-sociale, educativa e terapeutica sugli autori di violenza attuato presso la sede dell’Associazione
- attività di prima accoglienza per gli uomini che agiscono violenza (attività di prima accoglienza, gruppi, contatto partner)

In particolare l’articolazione dell’attività di cui al punto A) viene svolta presso la sede dell’Associazione presso Fili e Colori in Via E. Il Navigatore, 17 e presso il CSM di Via Fanfani e presso le sedi decentrate di Pistoia e Prato.

#### **1) Il soggetto maltrattante può essere inviato al servizio:**

- dai servizi socio - sanitari. In questo caso la presa in carico è collegiale e le decisioni vengono concordate anche riguardo alla necessità/opportunità di eventuali passi legali.

- da UEPE. In questo caso può essere direttamente la Magistratura di sorveglianza che predispose il trattamento, la pena è stata totalmente o parzialmente scontata e le questioni legali hanno comunque una loro chiarezza processuale.
- dalla partner.
- oppure di propria iniziativa.

## **2) conduzione di colloqui di assessment e di valutazione del rischio:**

- contatti partner ed attivazione di risorse sul territorio per la tutela e protezione delle vittime.
- conduzione di gruppi terapeutici presso il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti (vengono tenuti più gruppi a seconda delle esigenze e del numero degli utenti da 3 a 8 gruppi contemporanei).
- colloqui individuali e di assessment psichiatrico ove necessario.
- incontri di equipe e supervisione casi.
- attività di coordinamento e di rete.

## **Formazione e sensibilizzazione per gli operatori dell'Azienda.**

Azioni in particolare dell'azienda Sanitaria USL Toscana Centro articolata in: riconoscimento del fenomeno, presa in carico della vittima e dell'autore, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza.

### **Intervento B) che si articola in:**

#### **Formazione e sensibilizzazione per gli operatori dell'Azienda.**

- 1) Azioni in particolare dell'azienda Sanitaria USL Toscana Centro articolata in: riconoscimento del fenomeno, presa in carico della vittima e dell'autore, accompagnamento nel percorso di uscita dalla violenza

### **Intervento C) che si articola in:**

- 1) Colloqui di valutazione nella Casa Circondariale di Solliciano e del Gozzini dell'Azienda
- 2) Gruppi per autori di violenza domestica e per sexual offender

In particolare l'intervento di cui al punto C) si svolge in stretta collaborazione con i servizi educativi che operano all'interno della Casa circondariale e con il servizio di Salute mentale. I detenuti vengono segnalati all'operatore del CAM per la presa in carico.

Al fine pena si concorda la presa in carico territoriale presso le sedi del CAM

## **Art 4 - Responsabile attività e verifica e controllo**

1. Il Responsabile scientifico dell'attività progettuali è il dottor Andrea Cicogni - medico psichiatra Responsabile SOS 5 SMA "La Pira" di Firenze, dipendente dell'Azienda che svolge attività di coordinamento di cui alla presente convenzione all'interno dell'orario di servizio.

2. Ai fini della verifica e del controllo dell'attività il suddetto Responsabile è tenuto a:

- trasmettere alla P.O. servizi amministrativi Zona Firenze Sud - est una relazione di monitoraggio bimestrale del progetto anche al fine della liquidazione delle competenze economiche pattuite come indicato al successivo art. 8;
- mantenere regolari contatti con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale a cui riferisce periodicamente l'andamento dell'attività in considerazione anche dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi.

## Art. 5 - Personale

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione la Associazione garantisce la disponibilità di operatori e volontari di cui all'elenco tenuto agli atti di questa Struttura.

## Art. 6 - Modalità di svolgimento

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la Associazione assicura la specifica competenza e preparazione del personale impiegato per gli interventi a cui è destinato, nel rispetto dei parametri e della professionalità previsti dalla normativa vigente, in particolare l'art. 1176 del Codice Civile.

2. La Associazione garantisce inoltre la tempestiva comunicazione all'Azienda di eventuali variazioni concernenti il numero, le modalità e i tempi di impiego dei volontari adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione;

3. La Associazione svolge l'attività convenzionata con piena autonomia organizzativa e gestionale e si impegna a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore.

## Art. 7 - Spese

1. L' Azienda si impegna a corrispondere all'Associazione un totale complessivo **annuale di Euro 64.000,00** ( oltre IVA se e in quanto dovuta), per le attività previste in rapporto convenzionale;

2. Così articolate:

Tipologia di attività	Personale che svolge l'attività	Finanziamento Euro
7 operatori CAM per attività di cui al punto A) art. 4	Psicologi, psicoterapeuti per attività di copertura base servizi di cui al punto A)	42.000
Attività di formazione per attività di cui al punto B) art 4	6 psicologi / formatori	5.000
Attività colloqui e gruppi in carcere di cui al punto C) art 4	2 psicologi	17.000

## Art. 8 - Rendicontazione e rimborso delle spese

1. Le competenze economiche saranno liquidate secondo lo schema di piano finanziario di cui all'art. 8 previa presentazione del primo rapporto di attività da parte del responsabile scientifico del progetto Dott. Andrea Cicogni, che sarà corrispondente ad un terzo dell'intero finanziamento.

2. La Associazione effettuerà una relazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento allegando le fatture emesse nei confronti dell'Associazione da parte dei professionisti coinvolti nel progetto unitamente ad un prospetto riepilogativo delle medesime ed ad una richiesta di rimborso indirizzata all'Azienda da inviare al Servizio Amministrativo competente per territorio e corredate da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Responsabile della Associazione ai sensi del DPR 445/2000. La richiesta di rimborso dovrà essere vistata dal Responsabile professionale dell'attività progettuali e per la conformità e la congruità dal Direttore del Dipartimento Salute Mentale.

3. Le prestazioni erogate dall'Associazione non sono soggette ad IVA ai sensi dell' art. 7 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.

### **Art. 9 - Rapporti con il personale dell'associazione**

1. Il personale della Associazione operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda e risponde dell'operato esclusivamente al responsabile della Associazione designato.
2. Dalla collaborazione fra la Associazione e l'Azienda non scaturisce alcun vincolo di tipo professionale o di lavoro tra l'Azienda medesima e i professionisti che operano nel Servizio in oggetto per conto della Associazione.
3. L'Azienda è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito al tipo di rapporto professionale intercorrente fra la Associazione e il personale da essa utilizzato per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione.

### **Art. 10 - Verifiche e controlli**

1. La verifica dello svolgimento delle attività e il controllo della loro qualità è assegnata al Responsabile professionale delle attività progettuali di cui all'art. 5 e all'art 18 e al Responsabile aziendale del contratto.
2. Eventuali osservazioni devono essere comunicate per iscritto alla Associazione entro 15 giorni dalla verifica, affinché la medesima adotti i necessari provvedimenti in merito.
3. Al perdurare di situazioni difformi da quanto previsto nella presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, l'Azienda ha facoltà di recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta alla Associazione con un preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 11 - Coperture assicurative**

1. La Associazione attesta di aver assicurato il personale volontario contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
2. La Associazione solleva l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati nell'effettuazione delle attività.
3. La Associazione si impegna a produrre copia delle polizze assicurative.

### **Art. 12 - Rispetto normativa vigente**

1. Le attività si svolgono tutte nei locali della ASL.
2. Le attività all'interno della Associazione devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni)
3. Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso nonché inerenti la pandemia COVID 19. Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Associazione che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

### **Art. 13 - Codice di comportamento**

1. La Associazione. è tenuta a far osservare a tutti i Volontari e soci operanti nell'ambito del progetto in oggetto i principi contenuti nel codice di Comportamento dell'Azienda adottato con la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/16.

### **Art. 14 - Protezione dati personali - Privacy**

1. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del decreto legislativo n. 196/03, così come modificato dal decreto legislativo n. 101/18, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19 visibile sul sito aziendale **www.uslcentro.toscana.it** alla voce "privacy".

2. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata deliberazione n. 179/19, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'*"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679"* (allegato B).

### **Art. 15 - Durata recesso e risoluzione**

1. La convenzione ha validità dal 01-01-2021 fino al 31.12.2023.

2. L'Azienda può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente convenzione e/o di gravi inadempienze nell'erogazione del servizio nonché in caso di sospensione dell'attività non preventivamente concordata con la AUSL.

In questi casi l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le inadempienze stesse nei tempi e con le modalità di cui all'art. 11 del presente atto. Decorso inutilmente il termine fissato, l'Azienda ha facoltà di risolvere la convenzione.

3. L'Azienda può recedere dalla convenzione (art. 1373, comma 2, C.C. e art 2237 C.C.) per motivate esigenze di pubblico interesse o in caso di specifiche disposizioni normative o regolamentari che modifichino l'attuale assetto organizzativo. La volontà di recesso dovrà essere comunicata all'Associazione con almeno 90 giorni di anticipo mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o raccomanda a/r. In tali casi nessun indennizzo è dovuto alla da parte dell'Azienda.

4. Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

### **Art.16. - Clausola risolutiva espressa**

1. Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:

- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Associazione vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 17 - Registrazione e imposta di bollo**

1. La presente convenzione, che consta di n 8 pagine, verrà registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo in quanto l'Associazione C.A.M. - Centro

di Ascolto Uomini Maltrattanti onlus - è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 460/97.

### **Art. 18 - Foro competente e clausola di rinvio**

1. In caso di controversie in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze.
2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.

### **Art. 19- Responsabili**

1. Vengono individuati:

a) per l'Azienda:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.6 L. n. 241/90, nella figura della Dirigente S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze -Empoli D.ssa Annalisa Ghibelli;

- il Referente delle attività oggetto del Contratto nella figura del Dott. Andrea Cicogni Medico psichiatra Responsabile SOS 5 SMA "La Pira" di Firenze Dott.Andrea Cicogni ;

b) per l'Associazione :

- il Responsabile della Convenzione nella figura della Presidente dell'Associazione Centro di Ascolto uomini maltrattanti Onlus D.ssa Alessandra Pauncz.

Letto, confermato e sottoscritto.

**per l'Azienda USL Toscana Centro**

La Dirigente della SOS Dipartimentale SOS Servizi  
amministrativi per territorio e sociale  
D.ssa Annalisa Ghibelli

**per la Associazione Centro di Ascolto uomini  
maltrattanti Onlus**

D.ssa Alessandra Pauncz; Associazione Centro di  
Ascolto Uomini Maltrattanti

---

---